



PENSIONI: CON LA TREDICESIMA ANCHE IL “BONUS”

Con la tredicesima di dicembre sarà erogato anche **l'importo aggiuntivo di € 154,94**, introdotto dalla Finanziaria 2001, da corrispondere ai titolari di una o più pensioni il cui importo complessivo **non superi il trattamento minimo** e in presenza di **particolari condizioni reddituali**.

Per ottenere il beneficio vengono presi in considerazione l'importo complessivo delle pensioni e i redditi posseduti dal pensionato e dal coniuge.

Il “bonus” spetta se risultano soddisfatti i seguenti requisiti:

- il **pensionato non coniugato** o legalmente separato deve possedere, per l'anno 2009, un reddito massimo assoggettabile all'Irpef fino a **€8.926,32**.
- il **pensionato coniugato** deve possedere un reddito annuo personale fino a €8.926,32 e un reddito cumulato con il coniuge fino a **€17.852,64**, per l'anno 2009.

I redditi da considerare sono gli stessi previsti per il diritto al trattamento minimo, sono esclusi quindi la casa di abitazione, i trattamenti di fine rapporto, le rendite Inail, le pensioni di guerra, le prestazioni di invalidità civile.

L'importo aggiuntivo **per l'anno 2009 viene così pagato:**

- in **misura intera** se l'importo complessivo annuo delle pensioni non supera il trattamento minimo, **€5.950,88** per il 2009;
- in **misura ridotta** nel caso in cui l'importo complessivo delle pensioni sia compreso **tra €5.950,88 e €6.105,82** annui;
- **non spetta nulla** se l'importo complessivo delle pensioni risulta superiore a **€6.105,82**.

L'importo aggiuntivo **non costituisce reddito** né ai fini fiscali, né in relazione alla concessione di altre prestazioni.

02/12/2009

COORDINAMENTO PENSIONATI ed ESODATI